



Bruxelles, 15.7.2019
COM(2019) 339 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2018

{SWD(2019) 297 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2018

1. Promuovere la competitività del mercato interno a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei

Nel 2018 ricorre il 60° anniversario dell'entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità economica europea, su cui si fonda l'attuale Unione europea. Oggi l'Unione, con 24,5 milioni di piccole, medie e grandi imprese che si contendono un mercato composto da 500 milioni di consumatori, continua a offrire un mercato interno vivace, che contribuisce alla competitività dell'industria UE e allo sviluppo sostenibile dell'economia europea, basata su valori di mercato sociali competitivi.

Fin dagli albori l'UE si è avvalsa di norme stabilite dal trattato¹ che conferivano alla Commissione il potere di tutelare una concorrenza equa e senza distorsioni nel mercato interno. Le norme europee in materia di concorrenza tracciano un quadro giuridico ben definito per le attività commerciali delle imprese nel mercato interno, consentendo a operatori di tutte le dimensioni di competere in modo equo. Negli ultimi sessant'anni il quadro giuridico si è evoluto, mantenendo tuttavia un rigoroso rispetto del principio dello Stato di diritto, sotto l'attento controllo dei tribunali europei. La Commissione applica con rigore i principi di non discriminazione, equità procedurale, trasparenza e prevedibilità, il diritto di essere sentiti e la tutela della riservatezza nelle pratiche quotidiane di applicazione delle norme. La prevedibilità e la credibilità del sistema dell'UE ha reso la Commissione una delle principali e più influenti autorità garanti della concorrenza a livello mondiale.

Al fine di amplificare gli effetti delle misure di attuazione, la Commissione collabora con i tribunali nazionali e con le autorità nazionali degli Stati membri garanti della concorrenza e intrattiene un'attiva cooperazione con altre autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo, sia a livello bilaterale sia in sedi internazionali quali l'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza e l'UNCTAD, per sviluppare un'effettiva parità di condizioni e il rispetto dello Stato di diritto a livello mondiale.

Il 7 giugno 2018, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, la Commissione ha approvato la proposta che istituisce il programma relativo al mercato unico². La proposta include il nuovo programma nel settore della concorrenza, con una dotazione finanziaria indicativa di 140 milioni di EUR nel periodo di riferimento del programma. Allorché sarà adottato dai colegislatori, il programma nel settore della concorrenza aiuterà la Commissione ad affrontare le nuove sfide della politica di concorrenza

¹ Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le principali norme sulla concorrenza sono sancite nel capo 1, titolo VII, della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli da 101 a 109, e nel regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CE) n. 139/2004).

² Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 COM(2018) 441 final - 2018/0231 (COD):

https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_it,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm.

dell'UE legate all'uso dei big data, agli algoritmi e ad altri rapidi sviluppi di un ambiente sempre più digitalizzato, e rafforzerà le reti di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione per sostenere un'equa concorrenza all'interno del mercato unico.

Anche nel 2018 le azioni della Commissione in materia di concorrenza si sono rivolte ai mercati rilevanti per i cittadini europei e per le imprese in Europa, quali i settori delle telecomunicazioni e del digitale, i servizi finanziari, l'energia e l'ambiente, i prodotti alimentari e l'agricoltura, i trasporti e il settore manifatturiero. La presente relazione costituisce una sintesi non esaustiva delle attività svolte dalla Commissione nell'ambito della politica di concorrenza nel 2018. Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna e al sito web della direzione generale della Concorrenza³.

2. Migliorare l'efficacia dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza

La Commissione punta costantemente a semplificare le procedure in materia di concorrenza e a valutare gli effetti economici delle decisioni passate per garantire una maggiore tempestività, efficienza ed efficacia delle misure di esecuzione nell'ambito delle norme UE in materia di concorrenza.

Nel dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato orientamenti aggiornati per le imprese in merito ai segreti commerciali e ad altre informazioni riservate⁴ nell'ambito dei procedimenti antitrust, nonché linee guida e modelli per l'uso dei cosiddetti "confidentiality ring"⁵ per l'accesso al fascicolo. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo della Commissione da parte delle imprese rappresenta una fase procedurale fondamentale nei casi di antitrust. I due nuovi documenti di orientamento testimoniano del costante impegno della Commissione a favore di una maggiore tempestività ed efficienza delle procedure in materia di concorrenza e garantiscono allo stesso tempo il giusto processo e i diritti alla difesa delle imprese. Essi integrano i precedenti orientamenti della Commissione sulle buone prassi in materia di data rooms⁶, gli orientamenti sulle richieste di riservatezza per il processo di elaborazione di versioni pubbliche delle decisioni⁷, nonché le raccomandazioni sulla presentazione dei documenti in formato elettronico⁸.

A seguito dell'introduzione di un efficace quadro che prevede una ricompensa per la collaborazione alle indagini da parte delle imprese coinvolte nelle inchieste sui cartelli e del primo caso che non riguardava un cartello nel 2016⁹, nel 2018 la Commissione ha portato a termine vari casi antitrust che non riguardavano cartelli contando sulla cooperazione delle imprese sotto esame¹⁰. Tale collaborazione conferisce alle decisioni della Commissione più rilievo e un maggiore impatto grazie a indagini più rapide, mentre le imprese possono godere di importanti riduzioni delle sanzioni in base alla natura e alla tempistica della loro

³ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf.

⁵ Il "confidentiality ring" è una procedura di divulgazione negoziata con cui si conferisce a una ristretta cerchia di persone l'accesso a informazioni riservate contenute nel fascicolo della Commissione. Cfr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/conf_rings.pdf.

⁶ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf.

⁷ http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf.

⁸ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf.

⁹ Caso AT.39759, Preclusione del mercato da parte di ARA, decisione della Commissione del 20 settembre 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39759.

¹⁰ Decisioni della Commissione del 24 luglio 2018 nei casi: AT.40181, Philips, AT.40182, Pioneer, AT.40465, Asus e AT.40469, Denon & Marantz; e decisione della Commissione del 17 dicembre 2018 nel caso AT.40428, Guess. Per maggiori informazioni, cfr. il capitolo 3 della presente relazione.

cooperazione. Nel dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato orientamenti informali su come le imprese possano cooperare nelle indagini antitrust in cambio di una riduzione delle sanzioni¹¹.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la proposta della Commissione per una maggiore efficacia delle autorità degli Stati membri garanti della concorrenza

L'11 dicembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la cosiddetta direttiva "ECN+"¹², che conferisce alle autorità degli Stati membri garanti della concorrenza una maggiore efficacia nell'attuazione delle norme UE sulla concorrenza in materia di antitrust. La direttiva si basa sulla proposta della Commissione del marzo 2017¹³, elaborata in seguito ad una consultazione pubblica svoltasi tra novembre 2015 e febbraio 2016.

La direttiva ECN+ assicurerà che, con l'applicazione delle medesime disposizioni legislative, ossia le norme UE antitrust, le autorità nazionali garanti della concorrenza disporranno di strumenti di attuazione efficaci e delle risorse necessarie per individuare e sanzionare le imprese che infrangono le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza. La direttiva garantirà inoltre la piena indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza a livello decisionale, sulla base dei fatti rilevati e delle norme di legge. Le nuove norme contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di un vero mercato unico, promuovendo l'obiettivo generale della competitività dei mercati, dell'occupazione e della crescita.

La direttiva ECN+ sarà recepita entro il 4 febbraio 2021. La Commissione monitorerà il processo di trasposizione e assisterà gli Stati membri nel recepimento della direttiva nella legislazione nazionale entro il periodo di attuazione di due anni a decorrere dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale.

Cogliere i frutti della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Da maggio 2012 la Commissione ha attuato un ampio pacchetto di riforme sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. Questo incisivo pacchetto di riforme consente agli Stati membri di attuare misure di aiuto di Stato che permettono la rapida promozione degli investimenti, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Nel 2014, nell'ambito del pacchetto, sono state introdotte nuove norme tra cui, in particolare, il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)¹⁴, ulteriormente modificato nel 2017. Tali norme hanno ridotto gli oneri amministrativi per le misure di aiuto meno distorsive, per cui non sussiste più l'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri. Al contempo, le misure che potrebbero causare gravi distorsioni della concorrenza o frammentare il mercato unico continuano a essere oggetto di un'attenta verifica. Nell'ambito del piano finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha proposto di semplificare i co-investimenti che prevedono sia finanziamenti dell'UE sia investimenti degli Stati membri attraverso un'ulteriore estensione del regolamento di abilitazione dell'UE in materia di aiuti di

¹¹ La scheda informativa che descrive il quadro di questa cooperazione è stata pubblicata in occasione dell'adozione della decisione di divieto nel caso AT.40428 – Guess, cfr.

http://ec.europa.eu/competition/publications/data/factsheet_guess.pdf.

¹² Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, GU L 11, del 14.1.2019, pag. 3.

¹³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0114>.

¹⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html.

Stato, fondamento giuridico per l'adozione del regolamento generale di esenzione per categoria.

Il quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2018¹⁵ ha confermato i vantaggi del pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. Dal 2015 oltre il 96 % delle nuove misure di aiuto attuate sono rientrate nel regolamento generale di esenzione per categoria, con una conseguente riduzione dei tempi di attuazione da parte degli Stati membri e controlli sugli aiuti di Stato più proporzionati e orientati alle misure più significative. La crescente quota di spesa che è rientrata nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria implica inoltre che, in media, le misure degli aiuti di Stato registrate dalla Commissione sono state attuate dagli Stati membri in tempi molto più brevi rispetto al passato: rispetto al 2013 i tempi medi di attuazione sono scesi del 15 %¹⁶.

Anche nell'ambito dei servizi di interesse economico generale (SIEG) oltre il 90 % delle misure di aiuto beneficiano dell'esenzione per categoria ai sensi della decisione sui SIEG, stando alle relazioni annuali sui servizi di interesse economico generale presentate dagli Stati membri.

Maggiore è la trasparenza sull'uso degli aiuti di Stato, più è probabile che l'attuazione risulterà efficace. A tal fine i servizi della Commissione agevolano l'adempimento delle disposizioni sulla trasparenza nell'ambito del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato elaborando, in collaborazione con gli Stati membri, un modulo per la trasparenza degli aiuti concessi ("Transparency Award Module")¹⁷, uno strumento informatico per la presentazione e la pubblicazione di dati sugli aiuti di Stato concessi oltre i 500 000 EUR. Alla fine del 2018 venticinque Stati membri avevano adottato il Transparency Award Module. Venticinque Stati membri e l'Islanda hanno pubblicato più di 43 000 aiuti concessi.

Nel 2018 la Commissione ha lanciato, in linea con i suoi orientamenti per legiferare meglio, la valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nell'ambito del pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, nonché degli orientamenti in materia di ferrovie e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine. La valutazione assume la forma di un controllo dell'adeguatezza¹⁸, volto a verificare se le norme abbiano effettivamente funzionato secondo le aspettative e se siano idonee allo scopo. Tale valutazione rappresenterà una base per le decisioni future della Commissione in merito alla proroga o all'aggiornamento delle norme.

¹⁵ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.

¹⁶ Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Parte I del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

¹⁷ Cfr. <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage>.

¹⁸ Il controllo in corso prenderà in esame i seguenti testi di legge: il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER); il regolamento "de minimis"; gli orientamenti sugli aiuti regionali; il quadro di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI); la comunicazione riguardante gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; le linee guida sui finanziamenti del rischio, aeroporti e aviazione; la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia; gli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione; gli orientamenti in materia di ferrovie e la comunicazione sul credito all'esportazione a breve termine (gli ultimi due testi non rientravano nel pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012). Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_it.

La lotta ai cartelli prosegue

La Commissione ha recentemente istituito uno strumento di informazione anonima (*Anonymous Whistleblower Tool*)¹⁹ per rendere più facile per le persone che, dall'interno, siano a conoscenza di comportamenti di cartello vietati o di altre violazioni in materia di antitrust, la possibilità di informare la Commissione, usando un sistema bilaterale di messaggistica criptato, denunciando in forma anonima i comportamenti anti-competitivi.

Nel 2018 la rigorosa attuazione da parte della Commissione delle norme contro i cartelli che impongono gravi restrizioni (cartelli *hard-core*) ha dimostrato ancora una volta l'efficacia della procedura di transazione, applicata per il 75 % delle decisioni adottate nell'intero anno 2018. La procedura di transazione contribuisce a individuare più velocemente i cartelli segreti, liberando risorse preziose che possono essere destinate ad altre indagini. Nell'ambito di una transazione le imprese che hanno preso parte a un cartello riconoscono la violazione commessa e se ne assumono la responsabilità. Le transazioni consentono alla Commissione di applicare una procedura semplificata e di ridurre la durata e i costi dell'indagine, mentre le imprese beneficiano dei vantaggi di una decisione più rapida e di una riduzione delle sanzioni del 10 %.

Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha comminato ammende per un valore complessivo di 546 milioni di EUR per la partecipazione a cartelli in tre casi diversi legati al trasporto marittimo di veicoli a motore e alla fornitura di pezzi di ricambio²⁰.

Decisioni della Commissione sulle compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore e sui fornitori di pezzi di ricambio: la lotta ai cartelli *hard-core* che danneggiano i consumatori e le industrie europee

Con tre decisioni separate la Commissione ha imposto sanzioni per la violazione delle norme antitrust dell'UE per un valore di 395 milioni di EUR a carico di compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore, di 76 milioni di EUR a carico di fornitori di candele di accensione e di 75 milioni di EUR a carico di fornitori di sistemi di frenatura. Tutte le imprese coinvolte hanno ammesso la partecipazione ai cartelli e hanno accettato una transazione. Tutti i casi sono stati avviati a seguito di una richiesta ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. I richiedenti coinvolti in questi cartelli ai quali è stata concessa l'immunità hanno evitato le sanzioni per aver rivelato alla Commissione l'esistenza dei cartelli stessi.

Per quasi sei anni, da ottobre 2006 a settembre 2012, cinque compagnie (il vettore cileno di trasporto marittimo CSAV, i vettori giapponesi "K" line, MOL e NYK e il vettore norvegese/svedese WWL-EUKOR) avevano costituito un cartello nel mercato del trasporto in mare aperto di nuove automobili, autocarri e altri mezzi pesanti lungo varie rotte che collegano l'Europa ad altri continenti. Le compagnie avevano concordato di mantenere lo status quo nel mercato e di rispettare le rispettive attività commerciali tradizionali su determinate rotte o con certi clienti, applicando prezzi artificialmente elevati o astenendosi dalla partecipazione alle gare d'appalto indette dalle case automobilistiche. Il cartello ha avuto ripercussioni negative sugli importatori, sui produttori di veicoli (in qualità di esportatori) e sui clienti finali dello Spazio economico europeo (SEE). Nel corso delle indagini la Commissione ha collaborato con varie autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo,

¹⁹ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html>.

²⁰ Decisione della Commissione del 21 febbraio 2018: casi AT.40009, Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40009; AT.40113, Candele di accensione, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40113; e AT.39920, Sistemi di frenatura, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39920.

tra cui le autorità australiane, canadesi, giapponesi e statunitensi. A rivelare l'esistenza del cartello è stata MOL, che ha pertanto ottenuto la piena immunità evitando un'ammenda di circa 203 milioni di EUR.

Nel settore automobilistico la Commissione ha irrogato sanzioni anche in altri due casi di cartelli. Uno ha riguardato le candele di accensione (dispositivi elettrici per l'industria automobilistica) e ha visto coinvolti i fornitori Bosch e NGK, rispettivamente tedesco e giapponese, in collusione con la giapponese Denso. Il cartello, che è durato dal 2000 al 2011, era finalizzato ad evitare la concorrenza con il reciproco rispetto dei tradizionali clienti delle società coinvolte, mantenendo lo status quo nel settore delle candele di accensione all'interno del SEE. Denso ha ricevuto l'immunità completa per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando una sanzione di circa 1 milione di EUR. L'altra decisione della Commissione ha riguardato due violazioni nel settore dei sistemi di frenatura. Il primo cartello, relativo alla fornitura di sistemi di frenatura idraulici, ha visto coinvolte TRV (USA; ora ZF TRW, Germania), Bosch (Germania) e Continental (Germania), ed è durato da febbraio 2007 a marzo 2011. La seconda violazione, relativa ai sistemi di frenatura elettronici, ha avuto luogo da settembre 2010 a luglio 2011 e ha interessato le imprese Bosch e Continental. In entrambi i casi i fornitori di pezzi di ricambio si erano prefissi di coordinare i rispettivi comportamenti di mercato con lo scambio di informazioni sensibili, anche sulle componenti di prezzo. Avendo rivelato l'esistenza dei cartelli e ottenuto la piena immunità, TRW ha evitato una sanzione di circa 54 milioni di EUR e Continental di circa 22 milioni di EUR.

Le decisioni sui cartelli che riguardano le candele di accensione e i sistemi di frenatura rientrano in una serie di grandi indagini sui cartelli nel settore dei pezzi di ricambio dell'industria automobilistica. La Commissione ha già inflitto sanzioni a fornitori di cuscinetti auto²¹, cablaggi per automobili²², schiuma flessibile utilizzata anche per sedili di autoveicoli²³, riscaldatori da parcheggio per autovetture e mezzi pesanti²⁴, alternatori e motorini di avviamento²⁵, sistemi termici²⁶, sistemi di illuminazione²⁷ e sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture²⁸.

²¹ Caso AT.39922, Cuscinetti auto, decisione della Commissione del 19 marzo 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759.

²² Caso AT.39748, Cablaggi per automobili, decisione della Commissione del 10 luglio 2013, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748.

²³ Caso AT.39801, Schiuma di poliuretano, decisione della Commissione del 29 gennaio 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801.


²⁴ Caso AT.40055, Riscaldatori da parcheggio, decisione della Commissione del 17 giugno 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055.

²⁵ Caso AT.40028, Alternatori e motorini di avviamento, decisione della Commissione del 27 gennaio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40028.

²⁶ Caso AT.39960, Sistemi termici, decisione della Commissione dell'8 marzo 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960.

²⁷ AT.40013, Sistemi di illuminazione, decisione della Commissione del 21 giugno 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013.

²⁸ AT.39881, Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture, decisione della Commissione del 22 novembre 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881.



Inoltre il 18 settembre 2018 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sulla possibile collusione tra produttori automobilistici in merito allo sviluppo tecnologico di sistemi di depurazione dei gas di scarico delle autovetture. Nell'ottobre 2017 la Commissione ha effettuato controlli presso BMW, Daimler, Volkswagen e Audi in Germania nell'ambito delle indagini iniziali del caso. La Commissione sta indagando per appurare se queste società abbiano convenuto di non farsi concorrenza nell'ambito dello sviluppo e del lancio dei sistemi di controllo delle emissioni per le autovetture vendute nel SEE. I dispositivi in questione sono sistemi di riduzione selettiva catalitica (*selective catalytic reduction, SRC*), che riducono le emissioni di ossidi di azoto (NOx) delle autovetture con motore diesel, e filtri OPF (*Otto Particulate Filters*), che riducono le emissioni di particolato delle autovetture con motore a benzina. L'avvio formale del procedimento non pregiudica l'esito dell'indagine.

Il 21 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato una decisione²⁹ relativa a un cartello nel settore dei condensatori. I condensatori sono componenti elettriche in grado di immagazzinare energia, che si trovano in un'ampia varietà di apparecchiature elettriche utilizzate dai consumatori. Otto produttori hanno ricevuto sanzioni per un totale di 254 milioni di EUR per aver preso parte a pratiche di cartello dal 1998 al 2012.

La Commissione sanziona la realizzazione anticipata delle operazioni di concentrazione

Le norme dell'UE in materia di concentrazioni prevedono che le imprese diano notifica alla Commissione delle fusioni previste di portata europea ai fini di una valutazione ("obbligo di notifica") e che non procedano prima di aver ottenuto l'approvazione della Commissione ("obbligo di sospensione"). L'obbligo di sospensione evita un potenziale impatto negativo irreparabile delle operazioni sul mercato unico, in attesa dell'esito dell'indagine della Commissione.

²⁹ Caso AT.40136, Condensatori, decisione della Commissione del 21 marzo 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136.

Il 24 aprile 2018 la Commissione ha irrogato ad Altice³⁰, società con sede nei Paesi Bassi, una sanzione pari a 124,5 milioni di EUR per avere attuato l'acquisizione dell'operatore di telecomunicazioni portoghese PT Portugal prima della notifica alla Commissione e della successiva approvazione (*gun jumping*). L'ammenda dovrebbe dissuadere altre imprese dal commettere infrazioni. Procedere alla fusione prima della notifica e del rilascio dell'approvazione significa compromettere l'efficacia del sistema di controllo delle concentrazioni dell'UE, che protegge i consumatori europei da fusioni che potrebbero causare un aumento dei prezzi o una riduzione della scelta.

3. Affrontare le nuove sfide dell'economia digitale

Negli ultimi sessant'anni di politica di concorrenza europea i mercati hanno subito notevoli cambiamenti. In particolare, la digitalizzazione dell'economia ha profondamente trasformato il comportamento dei consumatori e il funzionamento dei mercati.

Una sfida singolare è quella che riguarda i dati, a fronte della crescente importanza degli algoritmi. Per poter essere attendibili gli algoritmi necessitano di dati: maggiore è la quantità di dati, più intelligenti saranno gli algoritmi. Un altro fattore interessante è il crescente potere di mercato delle piattaforme digitali con un duplice ruolo, ovverosia le piattaforme che fungono da canale di distribuzione per terzi commercializzando al contempo i propri prodotti. Per sfruttare appieno il potenziale e le opportunità della tecnologia digitale, l'Europa ha bisogno di un mercato unico digitale realmente connesso. La politica di concorrenza è parte integrante della creazione di un mercato unico digitale efficiente.

L'era digitale ha portato alla ribalta operatori di mercato del tutto nuovi, alcuni dei quali sono cresciuti in modo estremamente rapido e sono diventati leader nell'offerta di soluzioni tecnologiche. Le innovazioni di queste aziende di successo, che dominano molti mercati digitali recenti ed emergenti, hanno semplificato le vite di cittadini e imprese; tuttavia è fondamentale evitare che questi operatori sfruttino la propria influenza per compromettere la concorrenza da parte di altri attori di mercato. Per garantire che in Europa siano i mercati a servire le persone e non viceversa, è già stato introdotto un regolamento sulle norme in materia di protezione dei dati³¹ e un regolamento che promuove gli obblighi di trasparenza per le piattaforme online³² è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento.

Nel 2018 la Commissione ha avviato un processo di riflessione su come la politica di concorrenza possa servire al meglio i consumatori europei in un mondo in rapida evoluzione. A tal fine, la Commissione ha nominato la prof.ssa Heike Schweitzer, il prof. Jacques Crémer e l'assistente di cattedra prof. Yves-Alexandre de Montjoye consulenti speciali sulle future sfide della digitalizzazione per la politica di concorrenza³³. La relazione dei consulenti speciali, dal titolo "Competition Policy for the Digital Era" è stata pubblicata

³⁰ Caso M.7993, Altice / PT Portugal (Art. 14.2 proc.), decisione della Commissione del 24 aprile 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7993.

³¹ Cfr. regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

³² Cfr. la proposta di regolamento della Commissione che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services>.

³³ Cfr. <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves-en> e <http://ec.europa.eu/competition/scp19/>.

il 4 aprile 2019³⁴. In questa relazione, i consulenti i) individuano quelle che a loro avviso rappresentano le caratteristiche specifiche principali dei mercati digitali, ii) esprimono le loro opinioni in merito agli obiettivi del diritto dell'UE in materia di concorrenza nell'era digitale e iii) discutono l'applicazione delle norme sulla concorrenza ai dati e alle piattaforme digitali, nonché il ruolo del controllo delle concentrazioni a livello di protezione della concorrenza e dell'innovazione. La relazione si prefigge di fornire un contributo al processo di riflessione della Commissione attualmente in corso su come la politica di concorrenza possa servire al meglio i consumatori europei in un mondo in rapida evoluzione.

Applicazione delle norme antitrust per la tutela dell'innovazione nei mercati digitali

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione³⁵ dopo aver scoperto l'abuso di posizione dominante commesso da Google e ha inflitto alla società un'ammenda di 4,34 miliardi di EUR per le restrizioni anticoncorrenziali imposte dal 2011 a scapito dei produttori di dispositivi mobili e degli operatori di rete al fine di consolidare la propria posizione dominante nelle ricerche generiche su Internet.

Il caso "Google Android": ripristinare, per i consumatori europei, i vantaggi di una concorrenza efficace nel comparto dei dispositivi mobili

Il motore di ricerca di Google è il prodotto di punta dell'impresa, con ricavi pubblicitari annui superiori a 95 miliardi di dollari, derivanti principalmente dall'aumento dell'utilizzo dei dispositivi mobili intelligenti. Oggi l'accesso online dai dispositivi mobili rappresenta più della metà del traffico Internet globale. In più, circa l'80 % dei dispositivi mobili intelligenti in Europa e nel mondo usano Android, per un totale di oltre 2,2 miliardi di dispositivi.


La decisione della Commissione copre tre tipologie di restrizioni imposte da Google a scapito dei produttori di dispositivi mobili e degli operatori di rete per assicurarsi che il traffico fosse indirizzato sul motore di ricerca Google Search:

- innanzitutto, Google ha imposto ai produttori di preinstallare le applicazioni di ricerca e di navigazione di Google sui dispositivi che funzionano con il sistema operativo mobile Android. I produttori erano costretti ad accettare questa condizione per poter vendere dispositivi con accesso all'app store di Google;
- in secondo luogo, Google ha offerto incentivi finanziari a produttori e operatori di reti mobili per assicurarsi che sui loro dispositivi fosse preinstallata a titolo esclusivo l'applicazione Google Search;
- in terzo luogo, Google ha ostacolato lo sviluppo di sistemi operativi concorrenti per i dispositivi mobili che avrebbero potuto costituire una piattaforma alternativa in grado di stimolare la crescita del traffico di dati nei motori di ricerca concorrenti.

³⁴ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>.

³⁵ Caso AT.40099, Google Android, decisione della Commissione del 18 luglio 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099.

Google: restrizioni su Android per proteggere illegalmente la posizione dominante nelle ricerche su Internet



La decisione della Commissione ha concluso che queste tre forme di abuso concorrono a una strategia generale di Google volta a rafforzare la posizione dominante dell'impresa nella ricerca generica su Internet, in un momento in cui l'importanza dell'Internet mobile stava aumentando in misura significativa.

Detenere una posizione dominante non è di per sé illegale ai sensi delle norme antitrust dell'UE; tuttavia, le imprese dominanti hanno la particolare responsabilità di non abusare di tale potere limitando la concorrenza nel mercato in cui sono dominanti o in mercati distinti ma correlati. Il comportamento di Google ha impedito ad altre imprese di competere e di innovare in base ai propri meriti, violando quindi le norme antitrust dell'UE. E, cosa ancor più importante, ha privato i consumatori europei dei vantaggi di una concorrenza efficace nell'importante comparto dei dispositivi mobili.

La decisione della Commissione ha imposto a Google di porre fine a tali comportamenti illeciti in modo efficace entro 90 giorni. Come minimo, Google deve interrompere e impegnarsi a non riprendere nessuno dei tre tipi di pratiche descritte. La decisione ingiunge inoltre a Google di astenersi da qualunque provvedimento avente obiettivi o effetti identici o analoghi. La Commissione controllerà con scrupolosa attenzione che tale decisione sia rispettata. Essa non impedisce a Google di istituire un sistema ragionevole, equo e oggettivo per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi Android che utilizzano servizi e app proprietari di Google, ma ciò non deve pregiudicare la libertà dei produttori di realizzare dispositivi basati su versioni alternative di Android non approvate da Google (*Android forks*).

Nel 2018 la Commissione ha continuato a indagare sulle restrizioni imposte da Google alla possibilità di alcuni siti Internet terzi di visualizzare gli annunci di intermediazione pubblicitaria dei concorrenti di Google (AdSense). Il 20 marzo 2019 la Commissione ha inflitto a Google un'ammenda di 1,49 miliardi di EUR per tali restrizioni³⁶.

³⁶ Caso AT.40411 Google Search (AdSense), disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411. Cfr. anche: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_it.htm.

Il 24 gennaio 2018 la Commissione ha comminato a Qualcomm³⁷ un'ammenda pari a 997 milioni di EUR per aver abusato della posizione dominante nel mercato dei chipset di banda di base LTE, in violazione delle norme antitrust dell'UE. La decisione della Commissione ingiunge inoltre a Qualcomm di astenersi anche in futuro da qualunque pratica avente obiettivi o effetti identici o analoghi. Il mercato dei chipset di banda di base LTE è caratterizzato da elevate barriere all'ingresso e Qualcomm detiene la leadership indiscussa della fornitura a livello mondiale. Tra il 2011 e il 2016 Qualcomm ha versato ingenti importi ad Apple a condizione che questa utilizzasse esclusivamente chipset Qualcomm nei suoi dispositivi iPhone e iPad. Questi pagamenti di esclusiva hanno negato ai rivali la possibilità di competere in base ai propri meriti e ha privato i consumatori europei dell'innovazione e di una scelta reale.

Un'efficace applicazione delle norme anticartello tutela la competitività dei prezzi dei fattori produttivi per i dispositivi digitali

Il 21 marzo 2018 la Commissione ha inflitto a otto produttori di condensatori (Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con e Rubycon) sanzioni pari a 254 milioni di EUR³⁸ per aver partecipato a un cartello della durata di quattordici anni sul mercato della fornitura di condensatori elettrolitici. I condensatori sono componenti elettrici che immagazzinano elettrostaticamente energia in un campo elettrico e sono utilizzati in un'ampia varietà di prodotti elettrici ed elettronici.

I contatti e le riunioni del cartello hanno avuto luogo soprattutto in Giappone ma il cartello è stato attuato su scala globale, anche nel SEE. Le società si incontravano con cadenza regolare e si scambiavano informazioni sensibili dal punto di vista commerciale sui prezzi futuri e sulla domanda e offerta future. L'obiettivo era coordinare il comportamento futuro ed evitare la concorrenza sui prezzi. Sanyo Electric Co., Ltd. e la sua casa madre Panasonic Corporation hanno beneficiato della piena immunità per aver rivelato l'esistenza del cartello alla Commissione, evitando così di incorrere in una sanzione.

L'indagine della Commissione si inserisce in un'azione condotta a livello mondiale. Le autorità garanti della concorrenza di Brasile, Giappone, Singapore e Taiwan avevano già inflitto ammende ai partecipanti al cartello dei condensatori prima della decisione della Commissione. Nell'ottobre 2018 Nippon Chemi-Con è stata l'ottava società sanzionata negli Stati Uniti. A seguire, nel dicembre 2018, l'autorità sudcoreana garante della concorrenza ha comminato ammende a nove società.

Norme antitrust dell'UE a tutela della concorrenza sui prezzi e di una maggiore scelta per i consumatori nell'ambito del commercio elettronico

Il commercio elettronico crea possibilità rilevanti sia per i consumatori sia per le imprese. I consumatori europei possono accedere a una più ampia scelta di beni e servizi e hanno l'opportunità di effettuare acquisti all'estero confrontando i prezzi di venditori di tutta Europa. Allo stesso modo le imprese possono rivolgersi all'intero mercato unico, composto da più di 500 milioni di persone, utilizzando come vetrina un unico sito web. Il mercato del commercio online, in rapida espansione, oggi in Europa ha un valore di oltre 500 miliardi di EUR l'anno, e più della metà degli europei acquista in rete.

³⁷ Caso AT.40220, Qualcomm (premi di esclusiva), decisione della Commissione del 24 gennaio 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40220.

³⁸ Caso AT.40136, Condensatori, decisione della Commissione del 21 marzo 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136.

L'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico, i cui risultati sono stati pubblicati dalla Commissione il 10 maggio 2017³⁹ nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, ha dimostrato che le restrizioni legate al prezzo di rivendita sono di gran lunga le restrizioni della concorrenza più diffuse nei mercati elettronici. Un'efficace attuazione della norme in materia di concorrenza in quest'ambito è pertanto estremamente importante. I risultati evidenziano inoltre un maggiore utilizzo di software automatici da parte dei dettaglianti per il monitoraggio e la definizione dei prezzi.

Lottare contro gli interventi di fissazione dei prezzi: la Commissione sanziona quattro produttori dell'elettronica di consumo per aver fissato i prezzi di rivendita online

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato quattro decisioni separate⁴⁰ con cui ha inflitto ammende del valore complessivo di 111 milioni di EUR ad Asus (Taiwan), Denon & Marantz, Pioneer (Giappone) e Philips (Paesi Bassi) per aver limitato la facoltà dei rispettivi dettaglianti online di stabilire i propri prezzi al dettaglio per prodotti dell'elettronica di consumo di ampio utilizzo, quali elettrodomestici da cucina, notebook e prodotti hi-fi. Le quattro imprese avevano praticato questa condotta, denominata imposizione dei prezzi di vendita, tra il 2011 e il 2015. Gli interventi sui prezzi avevano limitato un'efficace concorrenza a livello di prezzi tra i dettaglianti e avevano avuto un effetto immediato su milioni di consumatori europei, che hanno dovuto pagare prezzi più elevati per acquistare elettrodomestici da cucina, asciugacapelli, notebook, cuffie e molti altri prodotti acquistabili dai dettaglianti online.

I quattro produttori hanno agito soprattutto nei confronti dei dettaglianti online, che proponevano i loro prodotti a prezzi bassi. Se non si fossero attenuti ai prezzi imposti dai produttori, questi dettaglianti sarebbero incorsi in sanzioni quali il blocco delle forniture. Molte imprese usano algoritmi per la definizione del prezzo, che adattano automaticamente i prezzi a quelli dei concorrenti. Pertanto le restrizioni sui prezzi imposte ai dettaglianti online che applicano prezzi bassi hanno avuto un impatto più ampio su tutti i prezzi online dei prodotti dell'elettronica di consumo in questione. In più, l'utilizzo di sofisticati strumenti di monitoraggio ha consentito ai produttori di seguire efficacemente la definizione dei prezzi di vendita nella rete di distribuzione e di intervenire tempestivamente in presenza di una riduzione dei prezzi.

Le quattro imprese hanno cooperato con la Commissione fornendo prove rilevanti e un esplicito riconoscimento dei fatti e delle violazioni commesse rispetto alle norme antitrust dell'UE. Tale cooperazione ha permesso di accelerare le indagini della Commissione e di accrescere l'impatto e la rilevanza della sua decisione. Al contempo, le imprese hanno beneficiato di riduzioni delle sanzioni in base al livello di cooperazione, dal 40 % (per Asus, Denon & Marantz e Philips) al 50 % (per Pioneer).

Nella relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico, la Commissione ha riscontrato anche che tra gli intervistati più di un dettagliante su dieci aveva subito restrizioni alle vendite transfrontaliere nei rispettivi accordi di distribuzione.

Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha irrogato all'impresa di abbigliamento Guess una sanzione di quasi 40 milioni di EUR per aver stretto accordi anticompetitivi allo scopo di bloccare le vendite transfrontaliere. Gli accordi di distribuzione di Guess cercavano di evitare che i consumatori UE acquistassero in altri Stati membri impedendo ai dettaglianti di

³⁹ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_it.pdf.

⁴⁰ Decisioni della Commissione del 24 luglio 2018: casi (restrizioni verticali), AT.40181, Philips, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40181; AT.40182, Pioneer, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40182; AT.40465, Asus, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40465; e AT.40469, Denon & Marantz, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40469.

effettuare attività di pubblicità e di vendita transfrontaliere. Ciò ha permesso alla società di mantenere prezzi al dettaglio artificialmente elevati, in particolare nei paesi dell'Europa centrale e orientale. Guess ha offerto piena collaborazione alla Commissione riconoscendo la violazione e fornendo prove significative e ha potuto così beneficiare di una riduzione dell'ammenda del 50 %⁴¹.

La decisione sul caso Guess fa seguito ai risultati dell'indagine settoriale. La Commissione ha aperto l'indagine come procedura autonoma, indipendentemente dall'indagine settoriale. La decisione affronta inoltre il tema delle restrizioni alle vendite in contrasto con il mercato unico e integra le norme sui blocchi geografici ingiustificati, in vigore dal 3 dicembre 2018⁴².

Norme UE sugli aiuti di Stato che consentono ai governi europei di sostenere lo sviluppo della banda larga

La Commissione ha inserito gli obiettivi dell'"agenda digitale" e della "Società dei Gigabit"⁴³ fra le sue priorità strategiche. Secondo le stime il raggiungimento degli obiettivi di connettività del mercato unico digitale per il 2020 e il 2025 richiederà un investimento complessivo di circa 500 miliardi di EUR nel prossimo decennio. Si prevede che i finanziamenti privati coprano una buona percentuale dell'investimento, ma i finanziamenti pubblici devono garantire che non siano trascurate le aree rurali e remote. Il controllo degli aiuti di Stato intende assicurare che tali investimenti pubblici non escludano i (previsti) finanziamenti privati, e che le infrastrutture beneficiarie dei finanziamenti pubblici siano aperte alla concorrenza per tutti gli operatori. In questo contesto, nel 2018 la Commissione europea ha approvato, nell'ambito degli orientamenti sulla banda larga⁴⁴, un progetto bavarese⁴⁵ di sviluppo di reti dalla capacità molto elevata in sei comuni. Per la prima volta la Commissione ha valutato una misura di sostegno in linea con gli obiettivi della comunicazione Gigabit. Le velocità di trasmissione sono di molto superiori a quelle finora utilizzate dagli utenti nelle aree obiettivo. Le nuove reti porteranno pertanto un notevole miglioramento, in linea con gli obiettivi strategici della comunicazione Gigabit.

Norme UE sugli aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di sostenere congiuntamente importanti progetti di interesse comune europeo

Nel giugno 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)⁴⁶, volta a incoraggiare gli Stati membri a sostenere progetti che apportano un evidente contributo alla crescita economica, all'occupazione e alla

⁴¹ Decisione della Commissione del 17 dicembre 2018: Caso antitrust AT.40428, Guess, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_40428.

⁴² Cfr. regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1.

⁴³ Cfr. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society>. Cfr. anche <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe>.

⁴⁴ Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.⁴⁵ Caso SA.48418, Bavarian gigabit pilot project – Germany, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418.

⁴⁵ Caso SA.48418, Bavarian gigabit pilot project – Germany, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, GU C 188, del 20.6.2014, pag. 4.

competitività in Europa. Il quadro relativo ai progetti di comune interesse europeo integra altre norme in materia di aiuti di Stato quali il regolamento generale di esenzione per categoria⁴⁷ e la disciplina a favore di ricerca, sviluppo e innovazione⁴⁸, che consentono di sostenere progetti innovativi e garantiscono l'assenza di potenziali distorsioni della concorrenza di portata rilevante. Queste norme rendono possibili attività di ricerca e innovazione inedite e una condivisione dei risultati su larga scala, garantendo al contempo che il sostegno derivante dal denaro dei contribuenti sia effettivamente messo al servizio dei cittadini europei.

Nel dicembre 2018 la Commissione ha rilevato che un progetto integrato, notificato congiuntamente da Francia⁴⁹, Germania⁵⁰, Italia⁵¹ e Regno Unito⁵² per la ricerca e l'innovazione nel settore della microelettronica era conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato e contribuiva a un comune interesse europeo. Secondo la Commissione, la microelettronica è una delle sei tecnologie abilitanti fondamentali ritenute cruciali per il futuro sviluppo dell'industria⁵³.

I quattro Stati membri erogheranno finanziamenti fino a 1,75 miliardi di EUR a favore di tale progetto, che intende promuovere attività di ricerca e lo sviluppo di tecnologie e componenti innovative (quali chip, attrezzatura ottica avanzata, circuiti integrati e sensori intelligenti) da integrare in un'ampia gamma di applicazioni a valle, tra cui dispositivi di largo consumo quali elettrodomestici e veicoli automatizzati, e apparecchi commerciali e industriali quali sistemi di gestione per le batterie impiegate per la mobilità elettrica e per lo stoccaggio di energia. In particolare il progetto dovrebbe favorire ulteriormente la ricerca e l'innovazione a valle, segnatamente per quanto riguarda il vasto ambito dell'Internet delle cose e degli autoveicoli interconnessi e senza conducente. Il progetto mira a mobilitare ulteriori 6 miliardi di EUR di investimenti privati e dovrebbe essere completato entro il 2024.

4. Una politica di concorrenza a sostegno degli obiettivi dell'UE in materia di energia e ambiente

La Commissione continua ad adoperarsi per la realizzazione di un'Unione dell'energia europea in cui l'energia pulita possa fluire liberamente e in sicurezza. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, prezzi ragionevoli per imprese e consumatori nonché un impatto ambientale ridotto è fondamentale per l'economia europea.

Aiuti di Stato per un'economia più verde

Le norme in materia di aiuti di Stato rivestono un ruolo essenziale nella promozione di modalità di produzione e consumo di elettricità ecosostenibili e a basso consumo energetico. Tali norme sostengono inoltre gli investimenti necessari a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, attuando al contempo una decarbonizzazione del sistema energetico

⁴⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber.

⁴⁸ Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 198, del 27.6.2014, pag. 1.

⁴⁹ Caso SA.46705, IPCEI on Microelectronics – France, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46705.

⁵⁰ Caso SA.46578, IPCEI on Microelectronics – Germany, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46578.

⁵¹ Caso SA.46595, IPCEI on Microelectronics – Italy, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46595.

⁵² Caso SA.46590, IPCEI on Microelectronics – UK, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46590.

⁵³ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_it.htm.

europeo. A tal fine, le norme UE in materia di aiuti di Stato aiutano l'Unione a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi negli ambiti dell'energia e del cambiamento climatico al minor costo possibile a carico dei contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico, contribuendo allo stesso tempo alla realizzazione dell'impegno assunto con l'accordo di Parigi per la riduzione delle emissioni nell'UE di almeno il 40 % entro il 2030.

Nel 2018 l'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato nell'ambito dell'energia rinnovabile si è mantenuta a livelli elevati. La Commissione ha approvato 21 regimi a sostegno delle energie rinnovabili e di impianti efficienti sotto il profilo energetico. Ne consegue che quasi tutti gli Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad attuare i rispettivi regimi di sostegno a favore delle energie rinnovabili e della produzione combinata di calore ed energia. Nelle Fiandre, per esempio, in cambio del risparmio energetico gli impianti di cogenerazione ad alta efficienza ricevono certificati che possono essere venduti sul mercato per ottenere ulteriori ricavi che si aggiungono al consueto prezzo di mercato dell'elettricità⁵⁴.

Le autorizzazioni degli aiuti di Stato concesse nel 2018 nell'ambito delle energie rinnovabili sono state concesse sulla base della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia del 2014. Tale disciplina ha permesso a un crescente numero di Stati membri di promuovere l'energia sostenibile con gare d'appalto competitive e tecnologicamente neutrali e di integrare le energie rinnovabili nel mercato dell'elettricità. Ciò ha reso possibile una riduzione dei costi per i consumatori nell'intero sistema dell'elettricità. Il primo appalto tecnologicamente neutrale in Danimarca, ad esempio, approvato nel 2018, ha generato un calo record dei prezzi e tra i vincitori della gara vi erano sia progetti riguardanti l'energia solare sia progetti riguardanti l'eolico terrestre.

Inoltre, il 26 febbraio 2018 la Commissione ha approvato⁵⁵ un regime di sostegno pubblico del valore di 70 milioni di EUR a favore di autobus elettrici e infrastrutture di ricarica in Germania fino alla fine del 2021. Ai fini dell'ammissibilità, gli operatori del trasporto pubblico devono garantire che i propri autobus elettrici e ibridi ricaricabili siano alimentati con elettricità derivante da fonti rinnovabili. Il 14 novembre 2018 la Commissione ha approvato⁵⁶ un sostegno pubblico pari a 107 milioni di EUR per autobus più ecologici in Germania, destinato alla riqualificazione degli autobus diesel utilizzati per il servizio pubblico di trasporto passeggeri in circa novanta comuni in cui nel 2016 o 2017 erano stati superati i limiti per le emissioni di ossido di azoto. Entrambi i provvedimenti sono in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE, nonché con la strategia europea per la mobilità a basse emissioni e il relativo sostegno per il passaggio ai veicoli a zero emissioni nelle città e la creazione di un mercato per tali veicoli.

Coniugare la regolamentazione del mercato dell'elettricità e il conseguimento degli obiettivi UE in materia di energia e cambiamento climatico

I meccanismi di regolazione della capacità puntano a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. In genere tali meccanismi offrono ulteriori benefici ai fornitori di capacità, oltre agli introiti derivanti dalla vendita di elettricità sul mercato, in cambio del mantenimento della capacità esistente o di investimenti in nuove capacità

⁵⁴ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm.

⁵⁵ Caso SA.48190, Support scheme for the acquisition of electric buses for urban public transport, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48190.

⁵⁶ Caso SA.51450, Scheme for retrofitting diesel buses in local public transport, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51450.

necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. I meccanismi di regolazione della capacità non possono tuttavia sostituirsi alle riforme del mercato dell'elettricità a livello nazionale ed europeo. In parallelo, gli Stati membri devono introdurre riforme di mercato per porre rimedio ai fallimenti del mercato o della regolamentazione che compromettono l'efficacia delle misure che incentivano gli operatori del settore dell'energia ad investire in capacità energetica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione.

Nella relazione 2016 sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità⁵⁷, la Commissione è giunta alla conclusione che i meccanismi di regolazione della capacità possono incidere sulla composizione del mix energetico e, in particolare, interagire con gli strumenti per la promozione della decarbonizzazione. Per promuovere le capacità basate sulle energie non fossili, la Commissione ha raccomandato che i criteri di ammissibilità e di assegnazione dei meccanismi di regolazione della capacità consentano agli operatori delle energie rinnovabili e ai gestori della domanda di competere con gli altri operatori. Diversamente si rischia che i meccanismi di regolazione della capacità possano compromettere gli obiettivi di decarbonizzazione, innalzando al contempo il prezzo da pagare per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il 18 dicembre 2018 è stato raggiunto un accordo politico sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"⁵⁸. Il provvedimento rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione del sistema energetico europeo. I futuri meccanismi di regolazione della capacità avranno nuovi massimali per le emissioni di carbonio derivanti dai combustibili fossili. Il pacchetto prevede inoltre una nuova organizzazione del mercato che permetterà di creare i giusti incentivi agli investimenti e consentirà l'ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili nel settore dell'elettricità.

Gli aiuti di Stato continuano a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per le imprese e i cittadini europei

Il 7 febbraio 2018⁵⁹ la Commissione ha approvato sei meccanismi per la regolazione della capacità elettrica al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Belgio⁶⁰, Francia⁶¹, Germania⁶², Grecia⁶³, Italia⁶⁴ e Polonia⁶⁵. Un ulteriore meccanismo di regolazione della capacità è stato approvato per la Grecia il 30 luglio 2018⁶⁶. Basando le proprie decisioni sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia del 2014, la Commissione ritiene che i provvedimenti contribuiranno a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento senza causare l'aumento dei prezzi dell'elettricità per i consumatori e senza ostacolare i flussi di elettricità transfrontalieri, e pertanto li ha considerati conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

⁵⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_it.pdf.

⁵⁸ Cfr. <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>.

⁵⁹ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm.

⁶⁰ Caso SA.48648, Belgian Strategic Reserve, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48648.

⁶¹ Caso SA.48490, Specific demand response tender in France, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48490.

⁶² Caso SA.45852, German capacity reserve, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45852.

⁶³ Caso SA.48780, Prolongation of the Greek interruptibility scheme, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48780.

⁶⁴ Caso SA.42011, Italian capacity mechanism, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42011.

⁶⁵ Caso SA.46100, Planned Polish capacity mechanism, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46100.

⁶⁶ http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html.

I sette meccanismi di capacità approvati interessano più della metà della popolazione dell'Unione europea e riguardano diverse tipologie di meccanismi che rispondono alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro. Le sette decisioni sostengono la strategia dell'Unione dell'energia della Commissione che si prefigge di erogare energia sicura e competitiva in Europa.

Grazie al sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS), anche le norme sugli aiuti di Stato svolgono un ruolo cruciale per il conseguimento degli obiettivi climatici, riducendo i costi indiretti del mercato del carbonio dell'UE per le industrie che consumano più energia elettrica. Il principio fondamentale del sistema ETS è che chi inquina deve pagare per le proprie emissioni di carbonio. Tuttavia, al di fuori dell'Unione non tutti i paesi applicano questo principio. Se le imprese delocalizzassero una parte della produzione al di fuori dell'UE a causa dei costi del carbonio, si avrebbe un aumento delle emissioni di carbonio a livello globale. Poiché non ricevono quote gratuite, i produttori di elettricità sono costretti ad acquistarle, con conseguente aumento del prezzo dell'elettricità per i consumatori. A tal fine, gli Stati membri possono in parte compensare i consumatori che fanno un impiego intensivo di energia elettrica per i costi indiretti derivanti dal sistema ETS.

Nel 2012 la Commissione ha adottato degli orientamenti che stabiliscono le condizioni per la concessione da parte degli Stati membri di questo indennizzo parziale sotto forma di aiuti di Stato per il periodo 2012-2020. Il 14 marzo 2018 il Consiglio e il Parlamento hanno adottato una direttiva ETS modificata per il periodo 2021-2030, che sottolinea come gli Stati membri dovrebbero cercare di limitare la compensazione al 25 % delle entrate derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione. Il 20 dicembre 2018 la Commissione ha lanciato pertanto il processo di riesame degli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione.

Sostenere mercati aperti e integrati per il gas e l'elettricità

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sanciti dall'accordo di Parigi⁶⁷ l'UE deve incrementare la quota di energia rinnovabile all'interno del mix energetico, puntando ad esempio sull'eolico e sull'energia solare, garantendo al contempo la disponibilità di gas a prezzi competitivi in quanto capacità di riserva flessibile. Un'efficace concorrenza nei mercati europei del gas dipende non soltanto dall'attuazione delle norme UE sulla concorrenza, ma anche dagli investimenti nella diversificazione della fornitura di gas, da una normativa energetica europea e nazionale mirata e dalla sua applicazione adeguata. Tutti questi fattori si integrano nell'Unione europea dell'energia, che rientra fra le priorità fondamentali della Commissione.

Nel 2018 la Commissione ha continuato a promuovere lo sviluppo di un mercato dell'energia aperto e competitivo a beneficio dei consumatori, in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia.


Il 24 maggio 2018 la Commissione ha adottato una decisione⁶⁸ per eliminare gli ostacoli creati da Gazprom che compromettevano la libera circolazione di gas nell'Europa centrale e orientale e per imporre a Gazprom una serie di obblighi di condotta per il futuro.

⁶⁷ Cfr. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it.

⁶⁸ Caso AT. 39816, Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale, decisione della Commissione del 24 maggio 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816.

La decisione Gazprom: consentire la libera circolazione del gas a prezzi competitivi

Gazprom è il fornitore di gas dominante in diversi paesi dell'Europa centrale e orientale. Nell'aprile 2015 la Commissione ha manifestato il sospetto che l'impresa avesse violato le norme antitrust dell'UE attuando una strategia globale di segmentazione dei mercati del gas lungo i confini nazionali in otto Stati membri: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia. Tale strategia ha consentito a Gazprom di imporre prezzi più elevati per il gas in cinque di questi paesi (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia).



Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, Gazprom deve rispettare una serie di obblighi intesi ad assicurare la libera circolazione del gas a prezzi competitivi nell'Europa centrale e orientale. Tali obblighi resteranno in vigore per otto anni. Essi riflettono le risposte espresse dai portatori di interesse nel test di mercato avviato dalla Commissione nel marzo 2017.

Nello specifico, gli obblighi a carico di Gazprom vincolano l'azienda su quattro fronti: in primo luogo, i clienti di Gazprom non sono più vincolati da restrizioni che impediscono di rivendere il gas oltrefrontiera. In secondo luogo, i clienti godono di maggiore flessibilità nella scelta del luogo di consegna del gas da parte di Gazprom (alcune aree dell'Europa centrale e orientale, ossia i paesi Baltici e la Bulgaria, sono ancora isolati dagli altri Stati membri per la mancanza di interconnettori). In terzo luogo, i clienti hanno a disposizione uno strumento efficace per garantire che i prezzi del gas riflettano il livello dei prezzi nei mercati del gas competitivi dell'Europa occidentale, soprattutto presso le piattaforme di gas liquefatto. In quarto luogo, Gazprom non può approfittare degli eventuali vantaggi legati alle infrastrutture del gas.

La combinazione di tali obblighi risponde alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza e permette di realizzare l'obiettivo che consiste nel consentire la libera circolazione del gas nell'Europa centrale e orientale a prezzi competitivi. La Commissione ha deciso di rendere tali obblighi (gli "impegni") giuridicamente vincolanti per Gazprom; pertanto in caso di violazione di uno di questi obblighi la Commissione può infliggere un'ammenda il cui importo può raggiungere il 10 % del fatturato dell'impresa a livello mondiale.

Il 21 giugno 2018 la Commissione ha avviato un'indagine formale⁶⁹ per verificare se gli accordi di fornitura tra le società di Qatar Petroleum che esportano gas naturale liquefatto (GNL) e gli importatori europei abbiano ostacolato la libera circolazione del gas all'interno del SEE, in violazione delle norme antitrust dell'UE. Qatar Petroleum è il primo esportatore di gas naturale liquefatto sia a livello mondiale che verso l'Europa; copre circa il 40 % delle importazioni complessive di GNL nell'UE e in alcuni Stati membri tali percentuali sono molto più elevate. La Commissione effettuerà ulteriori indagini per appurare se gli accordi a lungo termine di Qatar Petroleum (in genere della durata di 20 o 25 anni) per la fornitura di GNL nel SEE prevedano restrizioni territoriali, con una segmentazione del mercato interno del gas dell'UE.

Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una decisione con cui ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti dall'operatore di rete tedesco TenneT⁷⁰ per un cospicuo aumento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra Danimarca e Germania. TenneT assicurerà in qualunque momento la disponibilità di una capacità specifica garantita, consentendo così l'accesso al mercato tedesco all'ingrosso a un maggior numero di produttori di energia elettrica. Tale provvedimento è del tutto coerente con l'ambizione della Commissione di rendere il mercato europeo dell'energia più competitivo e integrato e di agevolare la transizione dell'Unione verso fonti energetiche più pulite e rinnovabili, a vantaggio dei consumatori.

Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha irrogato⁷¹ alla Bulgarian Energy Holding (BEH) e alle sue controllate Bulgargaz per la fornitura di gas e Bulgartransgaz per le infrastrutture del gas (il gruppo BEH) una sanzione di 77 milioni di EUR per aver negato ai concorrenti l'accesso a infrastrutture fondamentali per il gas in Bulgaria, in violazione delle norme antitrust dell'UE.

Prosegue inoltre l'indagine della Commissione sull'operatore rumeno del sistema di trasporto Transgaz⁷² per potenziali restrizioni all'esportazione di gas.

5. Tutelare la concorrenza nel mercato unico

Il successo delle imprese di livello mondiale è spesso il frutto di una crescita organica in mercati interni competitivi dovuta alle sue capacità imprenditoriali e di innovazione. In alcuni casi tuttavia le imprese possono trovare nelle fusioni un potenziale aiuto per ottenere le dimensioni e la forza necessarie a competere in modo più efficiente sia in Europa sia nei paesi terzi. Dalle fusioni le imprese possono aspettarsi una combinazione di portafogli complementari, i vantaggi delle economie di scala oppure un ingresso più agevole in nuove aree e nuovi mercati. Tali vantaggi, nella misura in cui si concretizzano, possono generare benefici anche per i clienti. Il controllo delle concentrazioni da parte dell'UE consente alle imprese di crescere grazie all'acquisizione di altre aziende, preservando al contempo le possibilità di scelta, la qualità, l'innovazione e prezzi competitivi per i cittadini e le imprese dell'Unione.

⁶⁹ Caso AT.40416, LNG supply to Europe, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40416.

⁷⁰ Caso AT.40461, Interconnettore DK/DE, decisione della Commissione del 7 dicembre 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40461.

⁷¹ Caso AT.39849, BEH gas, decisione della Commissione del 17 dicembre 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849.

⁷² Caso AT.40335, Interconnettori del gas rumeni, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40335.

Principali operazioni di concentrazione nel settore agrochimico

Le sementi e gli antiparassitari sono essenziali per gli agricoltori e, in ultima analisi, per i consumatori. La Commissione garantisce una concorrenza efficace in questo settore per far sì che gli agricoltori possano accedere a prodotti innovativi, di qualità superiore e a prezzi competitivi. Nella valutazione delle recenti fusioni in questo mercato ad alta concentrazione tra Dow e DuPont⁷³ e tra Syngenta e ChemChina⁷⁴, la Commissione ha considerato l'impatto di tali operazioni su tutti gli aspetti della concorrenza, inclusi i costi per gli agricoltori e l'innovazione. Entrambe le decisioni si sono basate su un'analisi approfondita delle operazioni proposte.

Il 21 marzo 2018, a seguito di un'analisi approfondita, la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, il progetto di Bayer di rilevare Monsanto⁷⁵ nell'ambito del regolamento UE sulle concentrazioni. La fusione era subordinata alla cessione di un'ampia gamma di attività del valore di oltre 6 miliardi di EUR, per ovviare alla sovrapposizione delle due aziende nei settori delle sementi, dei pesticidi e dell'agricoltura digitale.

L'approvazione a determinate condizioni della fusione tra Bayer e Monsanto: tutelare la concorrenza e l'innovazione nel mercato agrochimico

La tedesca Bayer e la statunitense Monsanto sono due grandi imprese produttrici attive nei settori delle sementi e dei pesticidi. Monsanto è il più grande fornitore di sementi al mondo e vende principalmente nel mercato statunitense e dell'America latina (la percentuale di prodotti venduti in Europa è inferiore al 10 %). Bayer è il secondo produttore di pesticidi al mondo e vende circa il 30 % dei suoi prodotti in Europa. L'impresa è anche un importante fornitore di sementi su scala mondiale per una serie di colture.

Nell'ambito dell'indagine approfondita condotta dalla Commissione sono stati valutati oltre 2 000 mercati del prodotto e sono stati esaminati 2,7 milioni di documenti interni. In particolare, dall'indagine di mercato iniziale sono emerse preoccupazioni in materia di concorrenza relative ai settori degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici nonché dell'agricoltura digitale.

Per porre rimedio ai problemi di concorrenza rilevati, con la decisione del 21 marzo 2018 la Commissione ha espressamente chiesto a Bayer di vendere a un acquirente idoneo attività patrimoniali e commerciali, incluse ricerca e sviluppo, per un valore di 6 miliardi di EUR. La Commissione ha concluso che il pacchetto di cessioni avrebbe consentito a un concorrente idoneo di esercitare in modo sostenibile una pressione competitiva analoga a quella di Bayer nei mercati interessati e di continuare ad innovare a vantaggio di tutti gli europei, agricoltori e consumatori, e dell'ambiente.

Il 30 aprile 2018, nell'ambito del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione ha approvato a determinate condizioni l'acquisizione di parte delle attività di Bayer Crop Science da parte di BASF⁷⁶, operazione legata agli impegni di cessione previsti nel quadro della concentrazione Bayer/Monsanto.

⁷³ Caso M.7932, Dow / DuPont, decisione della Commissione del 27 marzo 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932.

⁷⁴ Caso M.7962, ChemChina / Syngenta, decisione della Commissione del 5 aprile 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962.

⁷⁵ Caso M.8084, Bayer / Monsanto, decisione della Commissione del 21 marzo 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8084.

⁷⁶ Caso M.8851, BASF / Bayer Divestment Business, decisione della Commissione del 30 aprile 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8851.

Mantenendo invariato il numero degli operatori mondiali che competono attivamente in questi mercati concentrati, la decisione della Commissione sul caso Bayer/Monsanto assicura la prosecuzione di una concorrenza e di un'innovazione efficaci nei mercati delle sementi e dei tratti agronomici, degli antiparassitari e dell'agricoltura digitale e garantisce agli agricoltori possibilità scelta altrettanto ampie in termini di fornitori di sementi e antiparassitari.

Questa operazione ha creato la più grande impresa globale integrata di sementi e antiparassitari.

In considerazione della portata mondiale delle attività di Bayer e Monsanto, per questo caso la Commissione ha agito in stretta collaborazione con varie autorità garanti della concorrenza, in particolare con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e con le autorità antitrust di Australia, Brasile, Canada, India, Cina e Sudafrica.

Trattandosi di sementi e antiparassitari, sono entrate in gioco altre questioni essenziali che vanno oltre la politica di concorrenza, fra cui la tutela del consumatore, la sicurezza alimentare e la garanzia degli standard più elevati in materia di ambiente e clima. Gli standard normativi esistenti a livello nazionale ed europeo su questi temi rimarranno in vigore anche dopo le fusioni e continueranno a essere altrettanto rigorosi.

Tutelare una concorrenza efficace nei mercati europei dell'acciaio

In Europa l'acciaio rappresenta un fattore produttivo essenziale per molti settori e molti prodotti e il settore siderurgico europeo dà lavoro a circa 360 000 persone in oltre 500 siti di produzione distribuiti in 23 Stati membri.

Il 7 maggio 2018, a seguito di un'analisi approfondita, la Commissione ha approvato l'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal⁷⁷, il principale fabbricante di prodotti piatti di acciaio al carbonio in Europa e nel mondo. La decisione della Commissione è subordinata alla cessione di un'ampia gamma di attività volta a preservare una concorrenza efficace nei mercati europei dell'acciaio, a vantaggio dei consumatori e delle imprese.

La Commissione approva a determinate condizioni l'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal

ArcelorMittal, con sede in Lussemburgo, controlla un'ampia rete di produzione nello Spazio economico europeo, mentre Ilva possiede importanti attività di produzione in Italia, tra cui l'acciaieria di Taranto, il più grande impianto integrato a sito unico per la realizzazione di prodotti piatti in acciaio al carbonio in tutta Europa. L'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal dà origine al produttore di acciaio di gran lunga più grande d'Europa.

Nell'ambito della sua indagine approfondita, la Commissione ha esaminato più di 800 000 documenti interni e ha tenuto conto del feedback di oltre 200 clienti attivi in un'ampia varietà di settori, quali l'edilizia, l'industria automobilistica, gli elettrodomestici e le tubature. Questi clienti fanno affidamento sulla competitività dei prezzi dell'acciaio per poter a loro volta competere con i prodotti di importazione nel mercato unico e nei mercati mondiali.

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza relative ai prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e zincati, ArcelorMittal ha proposto la cessione di una serie di acciaierie dislocate in tutta Europa a uno o più acquirenti che competono stabilmente con l'azienda.

⁷⁷ Caso M.8444, ArcelorMittal / Ilva, decisione della Commissione del 7 maggio 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444.

La Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione proposta, così come è stata modificata sulla base degli impegni previsti, garantisce la tutela della concorrenza nei mercati europei dell'acciaio e non comporta un aumento dei prezzi, nell'interesse dell'industria manifatturiera e dei consumatori europei. La decisione della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

Il controllo delle concentrazioni procede di pari passo con le energiche misure adottate dall'UE per proteggere il settore dell'acciaio europeo da distorsioni sleali del mercato causate da paesi terzi. La Commissione tiene conto non solo delle preoccupazioni dell'industria siderurgica europea, ma anche delle numerose imprese europee che dipendono dall'acciaio quale fattore produttivo. Attualmente sono in atto varie misure di difesa commerciale che riguardano le importazioni di prodotti in ferro e in acciaio provenienti da vari paesi fra cui la Cina, la Russia e l'India. Sono inoltre in corso diverse inchieste in materia di difesa commerciale relative ai prodotti in acciaio. La Commissione partecipa inoltre al forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio per affrontare le cause di fondo della sovracapacità del settore dell'acciaio a livello mondiale e sviluppare soluzioni politiche concrete.

La vendita delle attività di Ilva ad ArcelorMittal dovrebbe allo stesso modo accelerare la realizzazione delle urgenti opere di risanamento nel tarantino. Queste opere di bonifica ambientale essenziali dovrebbero proseguire senza indugio⁷⁸ per proteggere la salute della popolazione e dell'ambiente nelle aree limitrofe, come convenuto con le autorità italiane nel 2016-2017.

In un'indagine separata condotta alle luce delle norme sugli aiuti di Stato, il 21 dicembre 2017⁷⁹ la Commissione ha concluso che i due prestiti concessi dall'Italia nel 2015 a favore di Ilva contenevano elementi di aiuti di Stato illegali e incompatibili. La Commissione ha ingiunto all'Italia il recupero del vantaggio indebito concesso a Ilva, che ammonta a circa 84 milioni di EUR.

Indagine approfondita della Commissione sul progetto di acquisizione di Alstom da parte di Siemens

I treni e i dispositivi di segnalazione che li guidano sono fondamentali per i trasporti in Europa. Il 13 luglio 2018 la Commissione ha avviato, ai sensi del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, un'indagine approfondita⁸⁰ per valutare il progetto di acquisizione di Alstom da parte di Siemens.

Siemens (Germania) e Alstom (Francia) sono leader globali nel settore del trasporto ferroviario e l'operazione proposta comporterebbe la fusione dei due principali fornitori di materiale rotabile e soluzioni di segnalazione nel SEE, non solo in termini di portata delle operazioni combinate ma anche a livello geografico.

La Commissione temeva un'eventuale riduzione della concorrenza nei mercati in cui avrebbe operato l'impresa frutto della fusione, soprattutto nella fornitura agli operatori ferroviari di varie tipologie di treni (materiale rotabile) e sistemi di segnalazione. Le possibili ripercussioni sarebbero state un aumento dei prezzi e la diminuzione delle possibilità di scelta di fornitori e

⁷⁸ Dal 2013 la Commissione sta portando avanti procedimenti d'infrazione contro l'Italia per l'incapacità di garantire la conformità di Ilva alla normativa dell'UE in materia di standard ambientali.

⁷⁹ Caso SA.38613, Aid to Ilva, decisione del 21 dicembre 2017, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613.

⁸⁰ Caso M.8677, Siemens / Alstom, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677.

prodotti innovativi a scapito degli operatori ferroviari, dei gestori delle infrastrutture e, in ultima analisi, dei milioni di cittadini europei che ogni giorno si servono del trasporto ferroviario per lavoro o per diporto. La Commissione ha reputato improbabile che nel prossimo futuro nuovi concorrenti, in particolare potenziali fornitori cinesi, entrino nei mercati del SEE del materiale rotabile e delle soluzioni di segnalazione.

La Commissione ha condotto un'indagine approfondita sugli effetti della transazione per stabilire se le preoccupazioni in materia di concorrenza fossero fondate e ha concluso che la fusione avrebbe pregiudicato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalazione ferroviaria e dei treni ad altissima velocità. Le parti non hanno proposto soluzioni valide che potessero fugare tali preoccupazioni. Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha proibito a Siemens di realizzare il progetto di acquisizione di Alstom, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni⁸¹.

Promuovere un mercato dei trasporti competitivo

Un settore dei trasporti efficiente e competitivo è fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico, per la sostenibilità della strategia di crescita e per un'economia aperta che sia integrata nei mercati globali.

L'enorme sviluppo del traffico aereo è proseguito anche nel 2018, trainato in parte dai vantaggi derivanti da un'intensa concorrenza tra le compagnie aeree e gli aeroporti. Preservare una concorrenza efficace in questo settore rimane una priorità. Per quanto riguarda gli aeroporti, la Commissione ha adottato una decisione con cui ha constatato che la proroga ventennale della concessione all'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos non costituisce un aiuto di Stato⁸². La decisione è stata approvata solo dopo l'aumento a 1 115 milioni di EUR del canone di concessione iniziale, che era pari a 484 milioni di EUR ed è risultato basato su parametri finanziari e commerciali non in linea con le condizioni di mercato. Alla luce di tale aumento la Commissione ha rilevato che l'estensione della concessione non implica alcun aiuto di Stato, dal momento che Athens International Airport S.A., per continuare a gestire l'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos, corrisponderà una commissione adeguata alle condizioni del mercato.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE contro Amadeus⁸³ e Sabre⁸⁴, leader mondiali nella fornitura di sistemi telematici di prenotazione. L'indagine ha riguardato le possibili restrizioni della concorrenza applicate al mercato dei servizi di distribuzione dei biglietti aerei. La Commissione teme che tali restrizioni possano creare barriere all'innovazione e determinare un aumento dei costi di distribuzione dei biglietti, che in ultima analisi comportano un rialzo dei prezzi dei biglietti a danno dei viaggiatori.

Per quanto riguarda il settore delle compagnie aeree, le decisioni della Commissione in materia di concentrazioni adottate nel contesto del fallimento di Air Berlin hanno reso possibile l'acquisizione delle attività di questa compagnia in tempi brevi da parte di concorrenti forti che non solo preserveranno la concorrenza, ma la intensificheranno in vari aeroporti tedeschi e austriaci a tutto vantaggio dei numerosi passeggeri europei che ne

⁸¹ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm.

⁸² Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6785_en.htm.

⁸³ Caso AT.40617, Airline ticket distribution (Amadeus), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40617.

⁸⁴ Caso AT.40618, Airline ticket distribution (Sabre), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40618.

usufruiscono⁸⁵. Per contrastare indebite distorsioni della concorrenza derivanti dalla concessione di aiuti di Stato a favore di compagnie aeree in difficoltà, la Commissione ha avviato inoltre un'indagine formale su un prestito ponte di 900 milioni di EUR concesso dallo Stato italiano ad Alitalia nel 2017⁸⁶.

6. Rendere il settore finanziario più resiliente nell'ambito dell'Unione bancaria

La stabilizzazione generale del settore finanziario e la graduale attuazione del quadro normativo relativo all'Unione bancaria hanno comportato una riduzione degli interventi finanziati con fondi pubblici e la conseguente diminuzione dei nuovi casi di aiuti di Stato in questo settore. La Commissione ha potuto inoltre completare il monitoraggio degli impegni derivanti da passate decisioni in materia di aiuti di Stato da parte di altre dieci banche e chiudere una serie di casi avviati molto tempo fa.

In Germania, nel 2018 la Commissione ha approvato la privatizzazione esente da aiuti di HSH Nordbank a seguito di una procedura aperta e competitiva che ha consentito la vendita della banca a un prezzo positivo sulla base di una ristrutturazione volta a ripristinarne la sostenibilità a lungo termine⁸⁷. Lo Stato sloveno ha venduto il 65 % della propria quota di partecipazione al gruppo NLB, conformemente a una serie di impegni riveduti e approvati dalla Commissione nel 2018⁸⁸. Tale vendita è stata un elemento fondamentale ai fini della valutazione della fattibilità da parte della Commissione nel quadro della decisione relativa agli aiuti di Stato a favore di NLB del 2013. La Commissione continua a monitorare la conformità della Slovenia ai rimanenti impegni.

Nonostante il miglioramento della resilienza del settore bancario dell'UE, alcuni ambiti del settore finanziario sono ancora caratterizzati da aspetti problematici ereditati dal passato, antecedenti al contesto dell'Unione bancaria, in particolare dall'elevato livello di crediti deteriorati che interessa ancora alcuni Stati. Il controllo della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore finanziario continua a svolgere un ruolo cruciale nel trattamento di questi aspetti problematici.

Nel 2018 la Commissione ha approvato gli aiuti alla liquidazione per la vendita del secondo istituto bancario di Cipro, la Cyprus Cooperative Bank e la graduale liquidazione dell'entità residua⁸⁹. Tali aiuti hanno permesso alla banca, che già due volte aveva beneficiato di contributi statali, di uscire dal mercato in modo ordinato e di eliminare dal sistema bancario nazionale quasi il 30 % dei crediti ciprioti deteriorati. A Cipro, inoltre, la Commissione ha approvato il regime ESTIA per sostenere le famiglie e le microaziende con difficoltà di rimborso dei mutui che rischiano di perdere l'immobile di residenza principale⁹⁰.

In Italia nel febbraio 2016 lo Stato ha introdotto un regime di garanzia volto ad agevolare la cartolarizzazione dei crediti deteriorati (garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza -

⁸⁵ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5244_en.htm, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_en.htm, e http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4494_en.htm.

⁸⁶ Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm.

⁸⁷ Caso SA.52288 – Germania, decisione della Commissione del 26 novembre 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_52288.

⁸⁸ Caso SA.33229 – Slovenia, decisione del 10 agosto 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33229.

⁸⁹ Caso SA.35334 – Cipro, decisioni della Commissione del 19 giugno 2018 e del 28 agosto 2018, disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334.

⁹⁰ Caso SA.49554 – Cipro, decisione della Commissione del 3 dicembre 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/276985/276985_2032224_96_2.pdf.

GACS), che è stato successivamente prorogato fino all'inizio di marzo 2019⁹¹. In base a questo regime le banche italiane possono continuare a finanziare la cessione di determinati crediti deteriorati grazie a una garanzia di Stato concessa a condizioni di mercato. Il regime GACS ha dato un contributo importante all'eliminazione dei crediti deteriorati dal sistema bancario italiano: i diciassette casi di cessione dei crediti deteriorati realizzati nel quadro del regime GACS tra l'entrata in vigore e la metà di novembre 2018 hanno rappresentato il 60 % circa della riduzione netta complessiva dei crediti deteriorati in Italia di quel periodo (circa 51 miliardi di EUR di crediti deteriorati lordi).

7. Garantire condizioni di concorrenza paritarie nel settore fiscale

Assicurando parità di condizioni tra le imprese che concorrono in base ai propri meriti, anche nel settore fiscale, è possibile rafforzare la fiducia nel mercato unico dell'UE. Ad esempio, uno Stato membro non può concedere alle multinazionali agevolazioni fiscali che non sono invece disponibili per le altre imprese (spesso imprese locali) poiché ciò falserebbe gravemente la concorrenza.

La Commissione continua la lotta contro le agevolazioni fiscali selettive

Il 20 giugno 2018 la Commissione è giunta alla conclusione che il trattamento fiscale riservato dal Lussemburgo a Engie⁹², un'azienda fornitrice di gas ed elettricità, era illegale rispetto alle procedure UE sugli aiuti di Stato e incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. Al Lussemburgo è stato pertanto imposto il recupero di oltre 120 milioni di EUR da Engie.

Porre fine alle agevolazioni fiscali selettive: la decisione Engie

A seguito di un'indagine approfondita avviata nel settembre 2016, la Commissione è giunta alla conclusione che due ruling fiscali adottati dal Lussemburgo avevano artificialmente ridotto gli oneri fiscali di Engie in quel paese per circa un decennio, senza alcuna giustificazione valida.

Nel 2008 e nel 2010 Engie aveva istituito due complesse strutture di finanziamento infragruppo per altrettante aziende del gruppo Engie stabilite in Lussemburgo, Engie LNG Supply ed Engie Treasury Management. Tali strutture si basano su un'operazione triangolare tra Engie LNG Supply ed Engie Treasury Management, rispettivamente, e altre due società del gruppo Engie di Lussemburgo.


L'indagine della Commissione ha dimostrato che i ruling fiscali adottati dal Lussemburgo hanno approvato un trattamento incoerente della medesima operazione, che veniva considerata sia come strumento di debito sia come partecipazione di capitale. Tale trattamento, che non trovava corrispondenza nella realtà economica, ha artificialmente ridotto gli oneri fiscali a carico dell'impresa. Pertanto, per determinati profitti realizzati in Lussemburgo Engie ha corrisposto, per circa un decennio, un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società pari allo 0,3 %.

Per questo motivo la Commissione ha concluso che il ruling fiscale concedeva a Engie un vantaggio economico selettivo. Nello specifico, i ruling hanno consentito a Engie di eludere le imposte sul 99 % dei profitti generati da Engie LNG Supply e da Engie Treasury Management in Lussemburgo. Alle autorità di questo paese è stato imposto di recuperare presso Engie oltre 120 milioni di EUR di imposte non versate.

⁹¹ Caso SA.51026(2018/N) – Italia, decisione della Commissione del 31 agosto 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51026.

⁹² Caso SA.44888, Aiuto a favore di Engie, decisione della Commissione del 20 giugno 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888.

Aiuto di Stato: La Commissione rileva agevolazioni fiscali illecite concesse dal Lussemburgo a Engie (già GDF Suez)



La Commissione ha accolto con favore i provvedimenti legislativi adottati dal governo del Lussemburgo per modificare il codice tributario e rendere le disposizioni pertinenti conformi al progetto OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili⁹³. Tali provvedimenti contengono anche un emendamento della legge sulle imposte sui redditi d'impresa per evitare la mancata imposizione dei profitti generati nell'ambito della conversione dei prestiti in azioni. L'emendamento non riguarda tuttavia le operazioni triangolari, come quelle del caso Engie.

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato evitano che gli Stati membri concedano agevolazioni fiscali sleali a favore di determinate imprese. Gli Stati membri non possono attuare discriminazioni tra imprese che si trovano nella medesima condizione di fatto e di diritto ai sensi delle medesime leggi nazionali. Una simile discriminazione falsa la concorrenza ed è illegale ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Tali norme impongono inoltre di recuperare l'aiuto di Stato incompatibile e illecito per eliminare la distorsione della concorrenza generata dall'aiuto stesso. Le norme sugli aiuti di Stato non prevedono ammende e il recupero non penalizza la società coinvolta, ma si limita a ripristinare la parità di trattamento con le altre imprese.

Il 19 settembre 2018 la Commissione ha riscontrato che la mancata imposizione di alcuni profitti di McDonald's in Lussemburgo⁹⁴ non aveva comportato un aiuto di Stato illecito. Il trattamento riservato all'impresa, conforme alle leggi fiscali nazionali e alla convenzione tra Lussemburgo e Stati Uniti contro la doppia imposizione, non ha creato un vantaggio selettivo a favore di McDonald's ed è dipeso dalla mancata corrispondenza tra le leggi fiscali dei due paesi. La Commissione ha concluso pertanto che il Lussemburgo non aveva commesso una violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

Fra le citate modifiche del codice tributario per rendere le leggi fiscali conformi al progetto OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, il Lussemburgo ha reso più rigorosi i criteri previsti per la definizione di un'organizzazione stabile. In base

⁹³ Cfr. <http://www.oecd.org/tax/beps/>.

⁹⁴ Caso SA.38945, Presunto aiuto a McDonald's – Lussemburgo, decisione della Commissione del 19 settembre 2018, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945.

alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2019, il Lussemburgo può, a determinate condizioni, richiedere alle imprese che dichiarano di essere un soggetto imponibile all'estero la presentazione di un documento che confermi che esse sono soggette ad imposizione fiscale nell'altro paese.

Inoltre, il 19 dicembre 2018 la Commissione è giunta alla conclusione che Gibilterra⁹⁵ aveva concesso, dal 2011 al 2013, agevolazioni fiscali illecite a talune multinazionali per mezzo di un regime di esenzione dall'imposta sulle società applicato al reddito derivante da interessi e royalty e aveva adottato cinque diversi ruling fiscali che prevedevano vantaggi fiscali selettivi per alcuni redditi generati da società dei Paesi Bassi in accomandita semplice. I beneficiari sono ora tenuti al versamento a Gibilterra delle imposte non versate per un valore di circa 100 milioni di EUR.

Durante l'indagine della Commissione, Gibilterra ha modificato il proprio codice tributario per potenziare la procedura relativa ai ruling fiscali, per rafforzare le norme sui prezzi di trasferimento e gli obblighi a carico dei contribuenti (quali la compilazione delle dichiarazioni annuali e la presentazione di informazioni pertinenti al momento della presentazione delle richieste di ruling) e per migliorare la trasparenza sulle modalità di attuazione del suo sistema di imposizione territoriale. La Commissione ha accolto con favore queste nuove norme, che sono entrate in vigore nell'ottobre 2018.

La Commissione prosegue le indagini sui ruling fiscali adottati dai Paesi Bassi a favore di Inter IKEA⁹⁶ e su un regime fiscale riguardante le multinazionali nel Regno Unito⁹⁷.

Le indagini della Commissione sui diversi ruling fiscali adottati dagli Stati membri hanno dimostrato di essere efficaci

I ruling fiscali non rappresentano *per se* un problema rispetto alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, purché si limitino a confermare la conformità alla normativa fiscale pertinente degli accordi fiscali tra imprese del medesimo gruppo. I ruling fiscali che conferiscono un vantaggio fiscale selettivo a imprese specifiche invece possono creare distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico, in violazione delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Gli Stati membri hanno compiuto notevoli progressi nell'esecuzione delle decisioni della Commissione che impongono il recupero delle imposte non versate adottate dalla Commissione l'anno precedente, il che di fatto evita che le imprese possano continuare a beneficiare di agevolazioni illecite. Nel maggio 2018 il Lussemburgo ha ultimato il recupero di oltre 260 milioni di EUR da Amazon, cui si aggiungono 21 milioni di EUR di interessi di recupero. Nell'ottobre 2018 il Lussemburgo ha recuperato inoltre più di 120 milioni di EUR presso Engie, cui si aggiunge 1 milione di EUR di interessi di recupero. Nello stesso mese, l'Irlanda ha recuperato l'intero aiuto illecito e incompatibile di cui aveva beneficiato Apple, per un valore di 13,1 miliardi di EUR, più circa 1,2 miliardi di EUR di interessi di recupero. In tutti questi casi gli importi sono stati versati su un conto di garanzia, in attesa dell'esito dell'appello contro la decisione della Commissione, ancora in corso presso i tribunali UE.

⁹⁵ Caso SA.34914, UK - Regime di tassazione delle imprese a Gibilterra (ITA 2010), decisione della Commissione del 19 dicembre 2018, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34914.

⁹⁶ Caso SA.46470, Possibili aiuti di Stato a favore di IKEA – NL, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470.

⁹⁷ Caso SA.44896, Potenziale regime di aiuto di Stato riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896.

8. Unire le forze per promuovere una cultura globale della concorrenza

Poiché i mercati internazionali sono sempre più integrati e un crescente numero di imprese dipende da catene del valore mondiali, è oggi più che mai necessario che le autorità garanti della concorrenza intensifichino la collaborazione e si accordino su norme e procedure comuni. Un'applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza dipende, in misura sempre maggiore, dalla cooperazione con altri enti preposti alla tutela della concorrenza. Quando le pratiche commerciali di un'impresa danneggiano la concorrenza in vari paesi e continenti, è possibile ripristinare condizioni di mercato eque e paritarie solo se le autorità garanti della concorrenza collaborano.

La Commissione ha rivestito un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale a favore della concorrenza, sia a livello multilaterale che bilaterale. Già nel 2001, la Commissione figurava tra i membri fondatori della rete internazionale della concorrenza (ICN), che conta ora oltre 130 membri. La Commissione svolge inoltre un ruolo attivo in tutte le sedi internazionali che si occupano della concorrenza, tra cui l'OCSE, l'UNCTAD, l'OMC e la Banca mondiale⁹⁸.

A livello bilaterale, la Commissione intende promuovere condizioni di concorrenza paritarie su scala internazionale, includendo negli accordi di associazione e libero scambio disposizioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Nel 2018 la Commissione ha condotto trattative con Cile, Messico, Mercosur, Azerbaigian, Tunisia, Indonesia, Andorra, Monaco e San Marino e ha avviato trattative con Australia, Nuova Zelanda, Kirghizistan e Uzbekistan. Alla fine del 2018 i negoziatori dell'Unione europea e della Svizzera hanno concordato il testo di un accordo quadro istituzionale che include anche norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la Commissione è coinvolta in numerose attività di cooperazione con le autorità garanti della concorrenza di una serie di paesi terzi, sulla base di accordi o protocolli d'intesa. Nel giugno 2018 la Commissione ha sottoscritto un accordo amministrativo con il Messico.

Nel 2018 la DG Concorrenza ha proseguito la collaborazione in materia di politica di concorrenza e in vari casi, compreso il dialogo sul controllo degli aiuti di Stato, con l'ente cinese responsabile della regolamentazione del mercato (SAMR), istituita nel 2018 a seguito di una riorganizzazione dell'amministrazione centrale cinese. Tale ente, riunisce gli uffici antimonopoli del ministero del Commercio, la Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme (NDRC) e l'Amministrazione di Stato per l'industria e il commercio, così come l'ufficio per l'esame dell'equità della concorrenza dell'NDRC. La Direzione generale della Concorrenza ha cooperato con il SAMR attorno a cinque casi di controllo delle concentrazioni e ha risposto alla richiesta di osservazioni del SAMR in merito ai progetti di regolamento che vietano l'abuso di posizione dominante. Essa ha inoltre intrattenuto diversi scambi a livello tecnico in merito alle attività del SAMR al fine di promuovere il sistema di esame dell'equità concorrenza.

La Commissione continua a impegnarsi a favore di una cultura della concorrenza ambiziosa e della promozione di condizioni di parità di opportunità a livello mondiale che consentano alle imprese di competere in base ai propri meriti. Nel 2018 la Commissione ha proseguito i propri sforzi volti al miglioramento delle norme multilaterali in materia di sovvenzioni, nel rispetto del documento di riflessione dell'UE relativo alla modernizzazione dell'OMC. Gli obiettivi principali sono una maggiore trasparenza, il miglioramento delle norme sulle sovvenzioni pregiudizievoli e un approccio adeguato alle questioni che coinvolgono le imprese statali.

⁹⁸ Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Parte I del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

Inoltre, la Commissione ha continuato a partecipare a iniziative settoriali volte ad affrontare la questione delle sovvenzioni nel contesto internazionale, ad esempio nel settore dell'acciaio (forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20), nel settore dei semiconduttori (orientamenti in materia di sostegno a livello regionale dell'industria dei semiconduttori) e nel settore delle costruzioni navali (OCSE). Infine, la Commissione continua a collaborare con gli Stati membri dell'UE nell'ambito del gruppo sulle politiche internazionali in materia di sovvenzioni allo scopo di procedere a uno scambio di pareri e di coordinare le iniziative in materia a livello bilaterale e multilaterale.

Sostegno a un dialogo interistituzionale regolare e costruttivo

Il Parlamento europeo, il Consiglio e i comitati consultivi, forti dei rispettivi ruoli specifici nei confronti dei cittadini europei e delle parti interessate, sono interlocutori fondamentali nel dialogo sulla politica di concorrenza.

Nel mese di aprile la commissaria Vestager ha avuto con il Parlamento riunito in sessione plenaria uno scambio di opinioni sui risultati generali della politica di concorrenza. In ottobre essa ha discusso dei vantaggi offerti dalla concorrenza in un'ottica di potenziamento della competitività delle industrie europee. In novembre, insieme al Parlamento, ha festeggiato l'adozione della nuova direttiva che rende le autorità nazionali garanti della concorrenza più efficaci nell'attuazione delle norme europee sulla concorrenza. La commissaria ha inoltre partecipato a importanti dibattiti con le commissioni parlamentari: la commissione affari economici e monetari in giugno e in ottobre e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia in luglio. Da parte sua, il direttore generale Johannes Laitenberger ha fatto visita al gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione affari economici e monetari nel mese di maggio mentre in novembre ha avuto uno scambio di opinioni con la commissione affari economici e monetari riunita al completo, dopo il dibattito preparatorio svolto presso la stessa commissione in ottobre dal vicedirettore generale Carles Esteve Mosso.

Come negli anni precedenti, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza. Il Parlamento ha espresso il proprio sostegno a favore di una politica di concorrenza solida, che preservi l'integrità del mercato interno e offra ai cittadini prezzi accessibili, possibilità di scelta e innovazioni sui mercati. Tale sostegno è stato accolto con favore alla luce degli sforzi compiuti dalla Commissione nel 2018 per lottare contro i cartelli illegali e gli abusi di posizione dominante di alcune imprese e per esaminare le fusioni e gli aiuti di Stato concessi all'interno del mercato unico.

Anche nel 2018 il Parlamento ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Il Parlamento si è compiaciuto dell'efficacia dei controlli sugli aiuti di Stato per contrastare le agevolazioni fiscali selettive a favore delle multinazionali. Nel 2018 la Commissione ha continuato a intraprendere iniziative importanti in quest'ambito⁹⁹ e ha assunto un approccio sistematico nell'analisi degli elementi di prova sui ruling fiscali forniti da gli Stati membri.

Il Parlamento ha esortato la Commissione a continuare a rivestire un ruolo fondamentale nel controllo degli aiuti di Stato nel settore finanziario, per far sì che gli aiuti alle banche siano limitati al minimo necessario e che vengano adottate misure adeguate per ripristinare la redditività delle banche e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La Commissione ha condiviso l'obiettivo del Parlamento di ridurre a lungo termine

⁹⁹ Per informazioni dettagliate, cfr. il capitolo 2 della presente relazione.

gli aiuti di Stato in questo settore e ha continuato a illustrare alle altre istituzioni le azioni che ha adottato in questo ambito.

In aprile il Parlamento ha organizzato un'audizione sull'economia digitale. Il Parlamento ha invitato la Commissione a riflettere sulle modalità con cui l'attuazione delle norme in materia di concorrenza possa rimanere adeguata a una società online. Nel mese di marzo la commissaria Vestager ha nominato tre consulenti speciali al fine di raccogliere il loro contributo sugli imminenti cambiamenti digitali fondamentali che incideranno sui mercati e sui consumatori e sulle loro implicazioni in termini di concorrenza. Nell'ambito del medesimo esercizio, la Commissione ha avviato un processo di consultazione sull'importanza dei dati, degli algoritmi e di altri aspetti dell'economia digitale e ha chiesto alle parti interessate di presentare le proprie opinioni. La commissione parlamentare ECON ha accolto con favore tali iniziative.

In luglio la commissaria ha avuto uno scambio di opinioni con alcuni membri del Parlamento su modo in cui l'applicazione delle norme in materia di concorrenza contribuisca al potenziamento della competitività delle industrie europee. La commissaria ha spiegato che, per ogni impresa che intenda attuare una fusione, numerose imprese in Europa contano su fattori produttivi a prezzi ragionevoli per potere a loro volta crescere nei mercati globali. In quest'ottica, la Commissione continua a indagare sulle grandi fusioni industriali per verificarne l'impatto sulla concorrenza e ha ringraziato il Parlamento per averla vivamente incoraggiata in tal senso.

Poiché le autorità nazionali garanti della concorrenza adottano l'85 % delle decisioni applicando le norme antitrust dell'UE, si è rilevato necessario potenziare l'efficacia di tali autorità nell'attuazione delle norme. Nel dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una direttiva che impone agli Stati membri di conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza poteri investigativi e strumenti di attuazione efficaci affinché possano tutelare la concorrenza nei rispettivi territori e di concedere loro la facoltà di infliggere ammende a scopo deterrente per i comportamenti anticoncorrenziali e l'opportunità di coordinare i rispettivi programmi di trattamento favorevole. La Commissione ha assicurato al Parlamento che avrebbe verificato la completa ed effettiva osservanza della direttiva da parte degli Stati membri. A seguito di una richiesta del Parlamento, la Commissione ha dichiarato inoltre che le misure transitorie potrebbero costituire uno strumento cruciale che permette alle autorità garanti della concorrenza di garantire la tutela della concorrenza durante lo svolgimento di un'indagine. Nell'ottica di consentire alle autorità garanti della concorrenza di affrontare in modo più efficace gli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione, la Commissione si è impegnata a valutare se vi siano possibilità di semplificazione dell'adozione di misure transitorie nell'ambito della Rete europea della concorrenza (European Competition Network) entro due anni dal recepimento della nuova direttiva. La Commissione si è impegnata a presentare i risultati al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione ha riconosciuto l'importanza attribuita dal Parlamento e dal Consiglio alla necessità di garantire una concorrenza efficace lungo la catena alimentare. In tale ottica nelle sue decisioni recenti, relative ad esempio alla fusione Bayer/Monsanto nel settore agrochimico, alla fusione tra le aziende statunitensi del settore chimico Dow e DuPont e all'acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, la Commissione ha applicato un approccio che presuppone notevoli cessioni di attività come requisito per l'autorizzazione dell'operazione. La Commissione ha proseguito la sua indagine su AB InBev in merito alle possibili restrizioni applicate alle importazioni parallele delle birre prodotte dalla società in Belgio. La Commissione ha inoltre pubblicato lo studio organizzazioni di produttori e sulle

loro attività nei settori dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi, commissionato per comprendere meglio i problemi che incontrano gli agricoltori nella costituzione di organizzazioni di produttori che possano aiutarli a migliorare la propria posizione all'interno della catena dell'approvvigionamento.

Nel 2018 la commissaria Vestager e la DG Concorrenza hanno contribuito inoltre, per quanto riguarda la politica di concorrenza, al dibattito sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione. La commissaria ha partecipato al consiglio "Competitività" nel mese di marzo per spiegare la misura in cui le norme sugli aiuti di Stato possono soddisfare i bisogni di crescita delle start-up e delle medie imprese, tenuto conto dei dibattiti in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Alla fine del 2018 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato gli emendamenti proposti relativi al regolamento di abilitazione del Consiglio 2015/1588 in un'ottica di esenzione di ulteriori categorie di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica alla Commissione.

Le istituzioni hanno ugualmente discusso della necessità di potenziare ulteriormente l'attuazione delle norme sulla concorrenza nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Nel mese di dicembre la commissione parlamentare affari economici e monetari ha approvato gli aspetti legati alla concorrenza del programma sul mercato unico. La commissione ha convenuto che la Commissione europea dovrebbe godere di risorse finanziarie stabili per poter investire in attrezzature informatiche che le permettano di affrontare efficacemente i casi di concorrenza, sostenere le reti di cooperazione con le autorità garanti della concorrenza nazionali e internazionali e potenziare gli sforzi di comunicazione per assicurare la conformità alle norme europee in materia di concorrenza in tutta l'Unione.

I rappresentanti della DG Concorrenza hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni con il Comitato economico e sociale. Il Comitato ha approvato le componenti principali del lavoro svolto dalla Commissione per attuare le norme sulla concorrenza ed ha offerto il suo pieno sostegno al regolamento di abilitazione del Consiglio nell'ambito degli aiuti di Stato.

Notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE

In seguito alla notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE, la Commissione ha iniziato a predisporre il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. La direzione generale della Concorrenza partecipa alla preparazione del recesso per quanto attiene agli strumenti che rientrano nel suo portafoglio (concentrazioni, antitrust e aiuti di Stato). In particolare, la direzione generale della Concorrenza ha offerto la propria assistenza alla task force della Commissione per la preparazione e lo svolgimento dei negoziati con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE, nel contesto dei negoziati riguardanti l'accordo di recesso.